

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

10^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Industria, commercio, turismo)

3° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MARTEDÌ 2 AGOSTO 1994

(Pomeridiana)

Presidenza del presidente CARPI

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

(253) GIOVANELLI: Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose, d'iniziativa del senatore Giovanelli

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE.....	Pag. 2, 3, 5 e <i>passim</i>
BALDELLI (<i>Progr. PSI</i>).....	8
COVIELLO (<i>PPI</i>).....	8, 11
DEBENEDETTI (<i>Sinistra Dem.</i>).....	3, 6, 13
DEMASI (<i>AN-MSI</i>).....	6, 10, 12
FERRARI Karl (<i>Misto-SVP</i>), relatore alla Commissione.....	7, 8, 9 e <i>passim</i>
GIOVANELLI (<i>Progr.-Feder.</i>).....	2, 5, 6 e <i>passim</i>
LOMBARDI CERRI (<i>Lega Nord</i>).....	7
PERIN (<i>Lega Nord</i>).....	7, 12
PONTONE, sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.....	3, 4, 5 e <i>passim</i>

I lavori hanno inizio alle ore 15.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(253) GIOVANELLI: Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 253.

Ricordo che nella seduta di questa mattina la Commissione ha fissato alle ore 15 di oggi il termine per la presentazione di eventuali emendamenti.

Passiamo pertanto all'esame e alla votazione degli articoli:

Art. 1.

1. È fatto divieto di introdurre in commercio pile alcaline al manganese o di ogni altro tipo, contenenti più dello 0,025 per cento in peso quale somma di mercurio e cadmio.

2. Sono esclusi dal divieto di cui al comma 1 le pile alcaline al manganese del tipo a bottone, le pile di ogni altro tipo a bottone e gli accumulatori.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1 sopprimere le parole: «e cadmio».

1.1

GIOVANELLI

Al termine del comma 1 aggiungere le parole: «Per le pile alcaline al manganese per utilizzazione prolungata in condizioni estreme il limite di contenuto in mercurio è dello 0,05 per cento».

1.2

GIOVANELLI

Al comma 2 le parole: «e gli accumulatori» sono soppresse.

1.3

GIOVANELLI

GIOVANELLI. Signor Presidente, le osservazioni del Governo erano nel senso della non perfetta coincidenza tra il disegno di legge in oggetto e le previsioni della normativa CEE. L'emendamento 1.1, elimi-

nando le parole «e cadmio» dall'articolo 1, consente un'adesione maggiore, dal punto di vista letterale, alla normativa europea, anche se forse il livello di tutela rispetto alle sostanze inquinanti diminuisce; tuttavia non sono un chimico e quindi non so dire quali effetti produca il calcolare il cadmio in cumulo con il mercurio. Comunque, la cancellazione delle parole «e cadmio» comporta la ripetizione pedissequa dell'espressione contenuta nella normativa CEE.

L'emendamento 1.2 ha la stessa *ratio* dell'emendamento 1.1. Nella relazione al disegno di legge era contenuta espressamente questa precisazione; ho quindi ritenuto opportuno riportarla nel testo in sede di perfezionamento del disegno di legge. Così facendo si ripete esattamente il contenuto della normativa CEE.

Anche l'emendamento 1.3 ha la medesima motivazione dei precedenti. Ho recepito la sollecitazione del Governo ad essere più fedeli alle direttive CEE; in quest'ottica ritengo opportuno eliminare al comma 2 dell'articolo 1 il riferimento agli accumulatori, in modo da far rientrare questi ultimi nell'ambito del primo comma dello stesso articolo.

PONTONE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, in ordine a tali emendamenti il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, mi sembra strano che venga chiesto il nostro parere su una materia così tecnica. Francamente non so che giudizio possiamo dare se questo non viene in qualche modo collegato a quello di un'autorità che abbia espresso il suo parere tecnico e che giudichiamo affidabile. Non dubito certo della competenza del collega Giovanelli, ma il sapere, ad esempio, che i limiti previsti sono effettivamente quelli fissati dalla CEE ci permetterebbe di operare con maggiore cognizione di causa. Sinceramente, su questo argomento non solo non posso esprimere un parere ma trovo improprio che mi venga chiesto.

PRESIDENTE. Sarebbe del tutto improprio se venisse chiesto al senatore Debenedetti, e *a fortiori* al sottoscritto, un parere in materia chimica; ma noi non stiamo esprimendo un parere bensì approvando una legge: è cosa molto diversa.

DEBENEDETTI. Peggio ancora.

PRESIDENTE. Proseguire in questa discussione ci condurrebbe ad un dibattito di filosofia politica che porterebbe assai lontano dal disegno di legge in oggetto.

Metto ai voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Giovanelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Giovanelli.

È approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Giovanelli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 2.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 è abrogato.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. Le pile aventi caratteristiche conformi al disposto dell'articolo 1, comma 1, della presente legge non sono soggette all'obbligo di raccolta differenziata come i rifiuti urbani pericolosi di cui all'articolo 3 del decreto legge 31 agosto 1987, n. 361».

2.1

GIOVANELLI

L'articolo è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

1. L'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, non si applica ai prodotti di cui alla presente legge».

2.2

IL GOVERNO

PONTONE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, con la modifica proposta dall'emendamento 2.2 si intende lasciare in vita l'obbligo delle Regioni di redigere i piani e, conseguentemente, dei comuni di organizzare la raccolta differenziata dei rifiuti tossici e nocivi di cui alla legge n.441 del 1987 e, specificamente, di escludere l'applicazione delle predette norme per i pro-

dotti di cui tratta il disegno di legge in esame, per i quali è previsto un sistema di misure di cautele basato sul criterio fondamentale della restituzione dei prodotti.

PRESIDENTE. Invito il senatore Giovanelli ad esprimere il suo parere sull'emendamento 2.2, presentato dal Governo.

GIOVANELLI. Signor Presidente, entrambi gli emendamenti fanno riferimento all'articolo 3 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, ma ritengo che la formulazione del mio emendamento sia più chiara.

PONTONE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Ritengo che l'emendamento 2.1 presentato dal senatore Giovanelli differisca nella forma ma non nella sostanza dall'emendamento 2.2, in quanto mira a conseguire lo stesso risultato. Pertanto, il Governo è disponibile ad accettare l'emendamento 2.1 anzichè insistere sul proprio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 2.1, presentato dal senatore Giovanelli.

È approvato.

L'emendamento 2.2 deve intendersi assorbito dalla precedente votazione.

Metto ai voti l'articolo 2 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 3.

1. Le pile e gli accumulatori messi in circolazione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge devono riportare una speciale marchiatura da cui risulti che non rispettano le condizioni stabilite dal comma 1 dell'articolo 1.

2. La marcatura di cui al comma 1 può essere apposta sul contenitore o sull'imballaggio e deve indicare con chiarezza l'obbligo di restituzione di cui all'articolo 4, nonchè l'ammontare del deposito cauzionale.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sostituire le parole: «e gli accumulatori messi» con le seguenti: «di cui al comma 2 dell'articolo 1 messe».

Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

«2-bis. Per le pile e gli accumulatori rispondenti ai limiti di cui all'articolo 1, comma 1, le modalità e la grandezza delle marchiature in ottemperanza alla direttiva CEE 93/86 sono definite con decreto del Ministro dell'industria entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge».

3.1

GIOVANELLI

GIOVANELLI. L'emendamento 3.2 si illustra da sè.

L'emendamento 3.1 propone di dare attuazione alla recente direttiva comunitaria recante disposizioni per quel che riguarda la marchiatura delle pile, assegnando al Governo un congruo termine per emanare il relativo decreto.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, prima di procedere alla votazione vorrei far presente che la dizione dell'emendamento 3.1 non è esatta in quanto le pile e gli accumulatori che non rispondono ai requisiti previsti dalla legge non dovranno più esistere.

GIOVANELLI. Ritengo fondate le osservazioni fatte prima circa l'inadeguata formulazione del primo comma dell'articolo 3. Vorrei comunque far notare che l'emendamento 3.1 finisce per ricomprendere nell'obbligo di marchiatura tutti i tipi di pile ed accumulatori, sia quelli che rientrano nei limiti del comma 1 dell'articolo 1 che quelli che ne sono al di fuori e che sono comunque commercializzati. Pertanto, sia per le pile incluse nel divieto che per quelle che ne sono escluse è previsto un tipo di marchiatura. Le pile che non rispettano le condizioni devono riportare una speciale marchiatura da cui risulti l'obbligo di restituzione nei termini, come stabilito dai commi 1 e 3 dell'articolo 3; invece, per le pile e gli accumulatori rispondenti ai limiti di cui al primo comma dell'articolo 1, coerentemente con la direttiva CEE, spetta al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato definire, con apposito decreto, le modalità e la grandezza delle marchiature.

Faccio presente che la direttiva CEE prevede anche la tipologia e la misura dei marchi, ma essa va precisata, paese per paese, in relazione anche al tipo di processo di smaltimento e di simbologia utilizzata. Occorre regolamentare tali materie - a meno che non si voglia recepire pedissequamente la direttiva CEE -, ma ritengo giusto che lo faccia il Ministero dell'industria, consultando le industrie del settore. Interpretando quindi il testo dell'articolo 3 in coordinamento con l'emendamento 3.1, si evince che per le pile e gli accumulatori che non sono in regola occorre prevedere una marchiatura da cui risulti tale condizione e l'obbligo di restituzione di cui all'articolo 4; invece per quelli che rientrano nei limiti di cui all'articolo 1, primo comma, la modalità e la grandezza delle marchiature viene definita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Pertanto, accogliendo l'emendamento si corregge il compromesso presente nel testo iniziale.

DEMASI. Condivido l'obiezione del senatore Debenedetti in quanto con l'emendamento 3.1 si determina una possibilità di equivoco. Infatti,

già all'articolo 1 si chiariscono le caratteristiche cui devono rispondere le pile e gli accumulatori.

PERIN. Signor Presidente, vorrei fare chiarezza: con il termine «pile» si intendono quei dispositivi che, una volta scaricati ed utilizzati, si gettano via. Gli accumulatori, invece, sono di due tipi: quelli al piombo, che per il 95 per cento vengono già riciclati e per i quali vi è già un contributo delle ditte produttrici che va da 1.200 a 1.800 lire per accumulatore, in base all'amperaggio, e quelli al nichel cadmio. Il problema sussiste proprio per questi ultimi, poichè il loro volume è pari a 4.000-5.000 tonnellate all'anno e l'unica nazione che dispone di un servizio di eliminazione di tipo industriale è la Francia. Cioè non esiste in Italia una ditta che smaltisca tali accumulatori. Il problema di questo disegno di legge è proprio quello degli accumulatori al nichel cadmio, che sono proprio quelli utilizzati dai telefoni cellulari e dai centri ospedalieri, i cosiddetti «accumulatori a secco». Proporrei, quindi, di precisare meglio dal punto di vista commerciale la natura degli accumulatori al nichel cadmio, che vanno dalle pile-bottone degli orologi fino agli accumulatori di grandi dimensioni. Oltretutto, vi è un'ulteriore difficoltà: molte volte gli accumulatori al nichel cadmio sono utilizzati insieme a quelli al piombo.

LOMBARDI CERRI. Desidero invitare i colleghi ad inserire negli emendamenti un ulteriore chiarimento per quanto riguarda la raccolta differenziata delle pile.

PONTONE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, ritengo fondate le eccezioni sollevate. Infatti, le pile e gli accumulatori o sono messi in circolazione oppure no. Quindi la dizione appare superflua, soprattutto se si dice al primo comma dell'articolo 1 che è fatto divieto di introdurre in commercio pile alcaline al manganese o di ogni altro tipo contenenti più dello 0,025 per cento in peso quale somma di mercurio e cadmio. Per quanto riguarda il termine di 30 giorni dall'entrata in vigore della legge per la definizione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato delle modalità e della grandezza delle marchiature, questo può essere portato anche a 60 giorni.

GIOVANELLI. Signor Presidente, l'ultima osservazione del senatore Perin è fondata nel senso che presuppone un'altra iniziativa legislativa che segua nella Comunità europea gli sviluppi tecnologici e quindi disciplini quest'ultimo tipo di batterie.

Nel disegno di legge che ho presentato sull'argomento nella scorsa legislatura è presa in considerazione l'attuazione tempestiva in Italia delle direttive CEE, ma non l'organizzazione dello smaltimento delle batterie al nichel cadmio. Oltretutto, il disegno di legge non ambisce arrivare allo smaltimento dei tossici; qui si parla di produzione, commercializzazione e marchiature e penso che sarebbe difficile in sede di emendamenti ricomprendere anche tale materia.

FERRARI Karl, *relatore alla Commissione*. Di norma favorisco la sollecita conclusione del dibattito sui disegni di legge sottoposti al no-

stro esame, ma in questo caso mi sembra che la discussione sia improvvisata. Il senatore Giovanelli, presentatore del disegno di legge in discussione, sta oggi proponendo alla Commissione ulteriori emendamenti, non per iscritto ma oralmente e senza la possibilità di analizzarli con calma. Pertanto, chiedo alla Commissione di sospendere la discussione e di rinviarla ad altra seduta per meglio comprendere le correzioni che si intendono apportare al testo; in caso contrario, il relatore si rimette alla Commissione per quel che riguarda gli emendamenti.

COVIELLO. Signor Presidente, non riesco a comprendere la fretta con cui affrontiamo la discussione di questo disegno di legge. Infatti, abbiamo ancora alcuni giorni a disposizione per approfondire la documentazione.

GIOVANELLI. Non ho alcuna difficoltà a convenire sulla proposta di rinviare la discussione di questo disegno di legge al fine di apportare miglioramenti formali e sostanziali al testo.

PRESIDENTE. Ricordo alla Commissione che il disegno di legge in titolo è stato già accuratamente esaminato in sede referente lo scorso 14 luglio. In seguito, è stato chiesto alla Presidenza del Senato il trasferimento alla sede deliberante. In sede referente è stata svolta la relazione e la discussione generale e ritengo che tutti gli argomenti siano stati affrontati con chiarezza e completezza. Il Governo ha presentato alcuni emendamenti che sono stati accolti dal relatore ed anche dal presentatore del disegno di legge e quindi non vedo i motivi per rinviare ancora la discussione.

Il Governo è d'accordo con l'emendamento proposto salvo la modifica in 60 giorni del termine di 30 giorni, che mi sembra una questione influente. Francamente, mi riesce difficile rinviare l'approvazione del disegno di legge.

BALDELLI. Devo pregare il relatore di non legarsi troppo alla forma anche se mi rendo perfettamente conto che un emendamento scritto potrebbe essere più chiaro. Comunque, poichè esso è stato ampiamente illustrato e pienamente compreso e avendo altre questioni estremamente importanti da discutere, pregherei il Presidente di metterlo in votazione.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 3.1.

FERRARI Karl, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ribadisco la mia astensione trattandosi, a mio parere, di emendamenti affrettati.

PONTONE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.1, presentato dal senatore Giovanelli.

È approvato.

GIOVANELLI. Signor Presidente, l'emendamento 3.2 produce quel chiarimento nella forma di cui avevamo parlato.

FERRARI Karl, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, mi astengo anche su questo emendamento per i motivi precedentemente enunciati.

PONTONE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 3.2, presentato dal senatore Giovanelli.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 4.

1. Per le pile di cui all'articolo 3 deve essere versata una cauzione di lire cinquecento e per gli accumulatori di cui al medesimo articolo 3 deve essere versata una cauzione di lire mille.

2. Chiunque per primo immette sul mercato nazionale uno dei prodotti di cui all'articolo 3 ha l'obbligo di aggiungere al prezzo di vendita una cauzione dell'ammontare di cui al comma 1. Tale cauzione deve essere applicata in ogni fase successiva alla vendita fino all'acquirente finale.

3. La cauzione deve essere restituita all'acquirente finale nel momento in cui provvede alla restituzione al punto di vendita della pila o dell'accumulatore cui la cauzione stessa è stata applicata. A tale obbligo è altresì tenuto ogni soggetto nelle diverse fasi di vendita e distribuzione, sino al produttore o all'importatore.

È approvato.

Art. 5.

1. Il consumatore può provvedere alla restituzione della batteria per la quale ha versato la cauzione presso qualsiasi punto di vendita, purchè questo ne abbia un modello corrispondente nel proprio assortimento.

2. Il Ministro dell'ambiente, con proprio decreto, provvede ad adeguare l'ammontare delle cauzioni, in proporzione alle modifiche del prezzo di vendita, ogniqualvolta esso registri, complessivamente, variazioni superiori al 10 per cento.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, dopo le parole: «un modello» aggiungere le altre: «e un tipo».

5.2

DEMASI

Al comma 2, dopo le parole: «10 per cento», aggiungere le seguenti: «, nonchè a fissare meccanismi di compensazione delle cauzioni per il caso in cui il punto di vendita presso cui la pila è acquistata sia diverso da quello presso cui la stessa è restituita e a individuare i punti di riconsegna per i modelli di pile fuori commercio».

5.1

IL GOVERNO

DEMASI. Signor Presidente, l'emendamento 5.2 è un'integrazione più di forma che di sostanza. Il primo comma dell'articolo 5 fa riferimento ad «un modello» di batteria che deve essere nella disponibilità del punto vendita. Poichè la parola «modello» richiama essenzialmente un concetto estetico più che di contenuto, forse sarebbe meglio parlare di «un modello e un tipo». Infatti, la parola «tipo» fa riferimento alle caratteristiche intrinseche e quindi chimiche della pila. Ripeto, è più una questione di forma che di sostanza, ma serve a specificare meglio la materia in relazione alla tutela dell'ambiente.

PONTONE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.2, presentato dal senatore Demasi.

È approvato.

PONTONE, *sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Signor Presidente, l'emendamento 5.1 allarga ed articola il potere regolamentare del Ministero dell'ambiente per ovviare alle carenze del primo comma in ordine alla compensazione tra cauzioni ed alla individuazione dei punti di raccolta dei prodotti fuori commercio.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 5.1, presentato dal Governo.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 5 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 6.

1. I produttori o gli importatori sono tenuti al corretto smaltimento delle pile e degli accumulatori recuperati, secondo la normativa vigente in materia.

È approvato.

Art. 7.

1. La presente legge entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

È approvato.

L'esame e la votazione degli articoli sono così conclusi.

FERRARI Karl, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, desidero ribadire che la ristrettezza dei tempi della discussione ha impedito un più approfondito esame delle proposte emendative.

COVIELLO. Signor Presidente, la Commissione ha proceduto all'approvazione di taluni emendamenti in maniera affrettata senza un minimo di approfondimento.

La direttiva comunitaria si riferisce sia alle pile che agli accumulatori.

Per esaminare la materia occorre un minimo di riflessione e, soprattutto, è necessario consultare dei tecnici. Io non sono un tecnico, il mio compito è di elaborare le questioni sul piano politico. Qui si è chiamati a discutere il merito tecnico del provvedimento senza una minima consultazione con un esperto della materia. Stiamo facendo una legge affrettata e siamo in sede legislativa; non c'è pertanto il successivo passaggio in Assemblea del provvedimento che ci potrebbe permettere un'ulteriore riflessione.

PRESIDENTE Come ho ricordato prima, abbiamo ampiamente discusso il disegno di legge anche in sede referente. Ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento, si potrà eventualmente procedere al coordinamento, ove se ne ravvisi la necessità. Non c'è motivo di rinviare la votazione finale in quanto sussistono solo problemi di natura formale.

COVIELLO. Non si tratta solo di correzioni formali poichè l'eliminazione della parola «accumulatori» è di natura squisitamente sostanziale e non so che cosa possa implicare. Personalmente ho bisogno di tempo per riflettere e desidero sottolineare che il relatore, in varie occasioni, ha rinunciato ad esprimere il suo parere che, come tutti sanno, è molto importante. Non credo che si possa procedere alla votazione finale senza aver ascoltato il parere del relatore.

DEMASI. Non vorrei sembrare saccente, ma desidero ricordare alla Commissione che le pile, al di là di alcune caratteristiche chimiche, altro non sono che accumulatori. Attraverso il disegno di legge al nostro esame miriamo a tutelare l'ambiente, eliminando la pericolosità di accumulatori che presentano determinate caratteristiche.

Invito pertanto i colleghi a chiarire questo nodo prima dell'approvazione definitiva, in modo da rendere comprensibile il disegno di legge in discussione.

PRESIDENTE. Per evitare il rischio di inserire all'interno del disegno di legge alcuni errori sostanziali, propongo che la votazione finale del disegno di legge sia rinviata alla seduta di domani. Il che ci consente di operare utilmente oggi - ma mi sembra che corrisponda anche alla necessità di chiarire alcuni dubbi, non solo formali ma anche di sostanza, avanzati da taluni senatori - e di ascoltare su questo punto il proponente, che si è dovuto allontanare per adempiere ad altri impegni qui in Senato.

PERIN. Signor Presidente, in relazione a quanto detto prima vorrei precisare che la pila è un congegno che fornisce corrente una sola volta e, una volta scarica, diviene un rifiuto; l'accumulatore, invece, può essere ricaricato «n» volte, solitamente per 500-1.000 cicli. Sono quindi d'accordo sul fatto che l'articolo 6 debba contenere entrambe le dizioni, proprio perchè il problema sussiste per gli accumulatori al nichel cadmio, che sono totalmente di fabbricazione straniera ed i cui produttori non danno alcuna cauzione per smaltire le pile, come invece avviene per gli accumulatori al piombo.

PRESIDENTE. Colleghi, in ordine al merito del provvedimento vi faccio presente che, a termini di Regolamento, il coordinamento finale può riguardare tutti gli elementi in contraddizione o che possano contraddire gli scopi della legge. Proprio tenendo conto di ciò, ho proposto che, una volta esaurita la votazione degli articoli, l'approvazione finale venga rinviata affinché il relatore, il Governo e l'estensore di questo disegno di legge possano effettuare una revisione in tempi non affrettati. Nella prossima seduta, laddove vi fossero dei «ritocchi» da introdurre, come previsto dal Regolamento, si potrà votare. Quindi, la sostanza è perfettamente salvaguardata.

Per quanto riguarda il metodo e le competenze tecniche della Commissione, faccio presente che il problema non era molto diverso in sede referente, ove la Commissione ha ritenuto di poter esprimere un avviso che avrebbe espresso in Assemblea. In quella occasione non erano emerse queste esigenze di ulteriore chiarimento tecnico e la relazione presentata era apparsa a tutta la Commissione ampia, motivata ed esauritiva. La Commissione, questa mattina, ha convenuto unanimemente di dare per acquisita, come elemento di valutazione, la relazione già presentata e la discussione che ne era seguita. Pertanto, quella di oggi è stata semplicemente una discussione - purtroppo, noi lavoriamo in tempi a volte ristretti - relativa ad alcuni emendamenti; non mi sembra che si sia messo a repentaglio alcunchè, tanto più, lo ripeto, che l'esigenza espressa da alcuni senatori di effettuare una pausa di controllo e

riflessione è stata pienamente accolta, poichè la votazione finale del provvedimento sarà rinviata ad altra seduta.

DEBENEDETTI. Signor Presidente, se a questo punto la mia osservazione è impropria la prego di togliermi subito la parola. Credo che questo disegno di legge nel suo complesso abbia un vizio costitutivo. Nella relazione che l'accompagna si fa riferimento alla direttiva CEE n. 91/157, che rende necessario introdurre nuove normative. Ora, delle due l'una: o noi intendiamo normare contro la direttiva CEE, e allora il disegno di legge è illegittimo, ovvero a suo favore. In quest'ultimo caso tutta la materia tecnica potrebbe anche non essere regolata con legge, poichè questa potrebbe semplicemente richiamare le norme comunitarie cui vuole aderire, specificando, semmai, gli elementi economici, indicando i centri di restituzione delle pile e stabilendo il regime dei periodi intermedi. Se ciò venisse fatto, cadrebbero tutte le difficoltà che abbiamo incontrato e noi potremmo parlare solo di argomenti «normali». Invece qui ci stiamo inoltrando in discussioni controverse semplicemente per ripetere una normativa alla quale vogliamo richiamarci. Personalmente sono contrario a questo metodo e, quindi, allo stesso disegno di legge così come formulato.

PRESIDENTE. Possiamo dire che il senatore Debenedetti ha anticipato ad oggi la dichiarazione di voto che effettuerà nella prossima seduta.

DEBENEDETTI. Certamente, voleva essere un contributo costruttivo.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, rinvio la votazione finale del disegno di legge n. 253 ad altra seduta, ai sensi dell'articolo 103 del Regolamento del Senato.

I lavori terminano alle ore 17,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Consigliere parlamentare preposto all'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA MARISA NUDDA

